

Regione Abruzzo

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

(approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 56/2 del 12 ottobre 2010, pubblicato nel BURA 1° dicembre 2010, n. 76 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2011)

(...)

Sezione III

Della partecipazione alla formazione ed all'attuazione del diritto europeo

Note alla Sezione III:

La rubrica è stata così sostituita dall'art. 5, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 137/8 del 21.12.2012, pubblicato nel BURA 30 gennaio 2013, n. 4. Il testo originario era così formulato: "Della sessione comunitaria".

Art. 115

Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto europeo - verifica del rispetto del principio di sussidiarietà

1. Il Presidente del Consiglio regionale assegna, ogni anno, alla Commissione competente per le politiche europee e alle altre Commissioni, il programma di lavoro annuale della Commissione europea e la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
2. Entro venticinque giorni dalla data di assegnazione, ciascuna Commissione esamina il programma di lavoro annuale della Commissione UE e individua le proposte di atti europei in ordine ai quali proporre osservazioni.
3. Le proposte delle Commissioni sono inviate, entro il termine di cui al comma 2, alla Commissione competente per le politiche europee.
4. La Commissione competente per le politiche europee, tenuto conto delle proposte di cui al comma 3 e di quelle eventualmente trasmesse dalla Giunta regionale nonché della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello europeo, approva una proposta di atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione ed all'attuazione dell'ordinamento europeo.
5. La proposta di cui al comma 4 è trasmessa, per l'approvazione, al Consiglio regionale.
6. La Commissione competente per le politiche europee esamina le osservazioni proposte da ciascun consigliere o dalla Giunta regionale sulle singole proposte di atti europei, individuati nell'atto di indirizzo.
7. La Commissione competente per le politiche europee, dopo l'esame di cui al comma 6 e previo parere della Commissione competente per materia e del CAL, espressi nei termini e con le modalità di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 117, adotta con risoluzione le osservazioni nei tempi previsti dalla legge e le trasmette al Presidente del Consiglio per l'invio al Governo per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
8. La Commissione competente per le politiche europee, tenuto conto del parere della Commissione competente per materia, si esprime con risoluzione sul rispetto da parte delle proposte degli atti europei dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e su ogni altro aspetto di interesse per l'Assemblea legislativa, nel rispetto dei tempi indicati dagli atti stessi.
9. La risoluzione di cui al comma 8 è trasmessa alla Giunta regionale, alle Camere del Parlamento e al Comitato delle Regioni nonché alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
10. Ai fini di cui ai commi 7 e 8 le proposte di atti europei sono assegnate contestualmente in sede consultiva alle Commissioni competenti per materia.

11. Ai fini di cui ai commi 7 e 8 le osservazioni alle proposte di atti europei sono presentate dai consiglieri e dalla Giunta regionale presso la Commissione competente per le politiche europee che le trasmette alle Commissioni competenti per materia.

Note all'art. 115:

Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 137/8 del 21.12.2012, pubblicato nel BURA 30 gennaio 2013, n. 4. Il testo originario era così formulato: "Art. 115 - Esame del disegno di legge comunitaria regionale. 1. Il disegno di legge comunitaria regionale è assegnato, per l'esame generale, alla Commissione competente in materia comunitaria e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni consiliari. 2. La Conferenza dei capigruppo integrata stabilisce il calendario dei lavori in modo da consentire la conclusione dell'esame del disegno di legge, di norma, entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione alle Commissioni. Il calendario stabilisce, in particolare, il termine previsto per la votazione finale del disegno di legge comunitaria regionale, decorso il quale i lavori dell'Assemblea, su deliberazione della maggioranza dei componenti, proseguono anche oltre gli orari inizialmente programmati sino all'esaurimento delle votazioni previste. 3. Entro quindici giorni dall'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e nomina un relatore che può partecipare alle sedute della Commissione competente in materia comunitaria per riferire, anche oralmente, sull'esito dell'esame. 4. Le Commissioni possono proporre emendamenti alle parti di competenza; gli emendamenti si ritengono accolti dalla Commissione competente in materia comunitaria salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale, esplicitandone le motivazioni nella relazione. 5. Qualora una o più Commissioni competenti per materia non abbiano concluso l'esame della parte di competenza nei termini di cui al comma 3, il relativo parere si intende acquisito e la Commissione competente in materia comunitaria procede nell'esame generale del disegno di legge. 6. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, la Commissione competente in materia comunitaria conclude l'esame del disegno di legge comunitaria regionale predisponendo una relazione generale per l'Assemblea a cui sono allegate le eventuali relazioni delle altre Commissioni; se la Commissione competente in materia comunitaria non conclude l'esame del disegno di legge entro il termine stabilito la discussione in Consiglio si apre sul testo presentato dalla Giunta regionale."

Art. 116

Esame del progetto di legge europea regionale - sessione europea

1. Il progetto di legge europea regionale è assegnato, per l'esame generale, alla Commissione competente per le politiche europee e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni consiliari.
2. La Conferenza dei capigruppo integrata stabilisce il calendario dei lavori in modo da consentire la conclusione dell'esame del progetto di legge, di norma, entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione alle Commissioni. Il calendario stabilisce, in particolare, il termine previsto per la votazione finale del progetto di legge europea regionale, decorso il quale i lavori dell'Assemblea, su deliberazione della maggioranza dei componenti, proseguono anche oltre gli orari inizialmente programmati sino all'esaurimento delle votazioni previste.
3. Entro quindici giorni dall'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del progetto di legge di propria competenza e nomina un relatore che può partecipare alle sedute della Commissione competente per le politiche europee per riferire, anche oralmente, sull'esito dell'esame.
4. Le Commissioni possono proporre emendamenti alle parti di competenza; gli emendamenti si ritengono accolti dalla Commissione competente per le politiche europee salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, esplicitandone le motivazioni nella relazione.
5. Qualora una o più Commissioni competenti per materia non abbiano concluso l'esame della parte di competenza nei termini di cui al comma 3, il relativo parere si intende acquisito e la Commissione competente per le politiche europee procede all'esame generale del progetto di legge.
6. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, la Commissione competente per le politiche europee conclude l'esame del progetto di legge europea regionale e predisponde una relazione generale per l'Assemblea a cui sono allegate le eventuali relazioni delle altre Commissioni; se la Commissione competente per le politiche europee non conclude l'esame del progetto di legge entro il termine stabilito la discussione in Consiglio si apre sul testo presentato dalla Giunta regionale.

Note all'art. 116:

Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 137/8 del 21.12.2012, pubblicato nel BURA 30 gennaio 2013, n. 4. Il testo originario era così formulato: "Art. 116 - Partecipazione alla

formazione e all'attuazione del diritto comunitario. 1. Ogni anno è assegnato alla Commissione competente in materia comunitaria e alle altre Commissioni per il parere di loro competenza, il programma legislativo annuale della Commissione europea. Unitamente al programma legislativo è altresì trasmessa la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario.

2. Entro venticinque giorni dalla data di assegnazione, ciascuna Commissione esprime parere sul programma legislativo relativamente alle parti di competenza e individua indirizzi per il miglioramento dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e lo invia alla Commissione competente in materia comunitaria per la relazione finale.

3. L'esame in Commissione competente in materia comunitaria si conclude con l'approvazione di una relazione che formula, tenuto conto dei pareri di cui al comma 2, le proprie osservazioni sui documenti di cui al comma 1; la relazione è inviata al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta.

4. La Commissione competente in materia comunitaria approva le osservazioni su singoli progetti e atti comunitari, fra quelli inviati al Consiglio dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome proposte da ciascun consigliere, ovvero dal Presidente della Giunta o dall'Assessore competente per le politiche comunitarie, finalizzate alla partecipazione della Regione alla formazione della posizione italiana secondo le disposizioni della legge regionale. I singoli progetti e atti comunitari sono assegnati contestualmente in sede consultiva alle altre Commissioni che esprimono il loro parere per le materie di competenza nel termine di sette giorni dall'assegnazione.

5. La Commissione competente in materia comunitaria, tenuto conto dei pareri delle altre Commissioni, approva le osservazioni nei tempi previsti dalla legge e le trasmette al Consiglio per l'approvazione finale e per l'invio al Governo per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.".
